

connessione dell'effetto premiale con il recupero della refurtiva che tale collaborazione dovrebbe favorire. Si osserva invece che non è dato comprendere per quale ragione l'attenuante in esame debba essere limitata ai delitti di furto e non anche a quello di rapina che, allo stesso modo, può trarre linfa e stimolo dall'attività di ricettazione [FRANDACA-MUSCO, PIS II, 77 RUGA RIVA (9), 98; *contra* INSOLERA (6), 951]. Suscita inoltre perplessità la maggior diminuzione di questa attenuante rispetto a quella prevista dall'art. 62, n. 6 per chi risarcisce il danno cagionato [RUGA RIVA (9), 96; PISA (7), 942].

II. L'attenuante della collaborazione del reo nella individuazione dei correi o dei ricettatori

2 La collaborazione deve intervenire **prima del giudizio**, momento da individuare in tutta la fase che precede l'apertura del dibattimento, al pari di quanto si ritiene per l'attenuante della riparazione del danno di cui all'art. 62 n. 6. La previsione di tale soglia temporale, infatti, consente anche in questa ipotesi di collegare l'effetto attenuante ad un'attività di collaborazione il più possibile effettiva e proficua e non influenzata dall'andamento del giudizio dibattimentale. A differenza dell'attenuante comune, tuttavia, l'effetto premiale non ha fondamento necessariamente in un ravvedimento sincero e spontaneo del reo, ma può ben essere utilitaristicamente collegato alla riduzione della pena, quale contropartita dell'agevolazione dell'attività di repressione del delitto commesso [GARGANI (5), 12; RIVIEZZO (8), 56].

3 Presupposto di applicabilità della circostanza è che la collaborazione del colpevole abbia effettivamente consentito l'**individuazione** dei correi, dei ricettatori o dei favoreggiatori, rispetto alla quale si ponga come antecedente causale, in mancanza del quale tale risultato non sarebbe stato conseguito ovvero lo sarebbe stato attraverso ulteriore attività di indagine. La Suprema Corte, in una delle prime applicazioni della nuova attenuante ha precisato in ragione della *ratio* premiale della norma occorre la concretezza del contributo collaborativo inteso quale aiuto utile e proficuo alle indagini [C. 24.1.2013, Pignatola, *Gdir* 2013, 15, 69]. La collaborazione, inoltre, deve avere una stretta connessione con il reato commesso e per il quale il colpevole è sottoposto a procedimento. Non potrà costituire, pertanto, presupposto dell'attenuante una generica confessione o conferma di risultati già acquisiti dagli inquirenti e nemmeno l'indicazione di autori, ricettatori e favoreggiatori connessi a fatti diversi da quello per cui si procede [RIVIEZZO (8), 56; RUGA RIVA (9), 97]. Da parte di taluno si ritiene che l'attenuante possa trovare applicazione solo quando il reo consenta l'individuazione di tutti i soggetti coinvolti, siano essi dei correi, oppure dei ricettatori o favoreggiatori e non anche in presenza di una collaborazione solo parziale [GARGANI (5), 12]. Diversamente si ritiene invece che, stante la disgiuntiva "o" utilizzata dal legislatore, a configurare la circostanza attenuante possa essere un'indicazione anche solo parziale [BACCI (3), 39]. *contra*, AMATO (1), 42; BONZANO (4), 53].

4 L'attenuante in esame deve ritenersi esclusa dal **giudizio di bilanciamento delle circostanze** di cui all'art. 69, allo stesso modo in cui si ritiene sottratta l'attenuante di natura premiale prevista dall'art. 8, d.l. 13.5.1991, n. 152, in materia di criminalità organizzata

[Cass., Sez. I, 2.4.2008, Pecoraro, CED 240373]. Diversamente opinando l'incentivo alla collaborazione che ispira l'attenuante verrebbe vanificato dalla mancata garanzia di un'effettiva premialità. In tal senso depone inoltre il fatto che la norma faccia riferimento, oltre ai delitti di cui agli artt. 624 e 624-bis, anche all'art. 625 [GARGANI (5), 13; BACCI (3), 391]. In caso di concorso eterogeneo di circostanze, si dovrà dunque procedere al giudizio di bilanciamento e successivamente operare la diminuzione di cui all'art. 625-bis sulla pena scaturita da tale giudizio. Qualora la circostanza della collaborazione sia l'unica attenuante applicabile, la diminuzione andrà invece applicata dopo avere aumentato la pena base per le circostanze aggravanti concorrenti.

In caso di contestazione di **reato continuato** ciascuna fattispecie conserva la propria autonomia. L'attenuante in esame deve essere quindi valutata in relazione a ciascuno reato satellite, potendo incidere sulla determinazione del quantum dei rispettivi aumenti di pena, quando sia applicabile solo ad alcuni dei reati in continuazione [C. 8.7.2010 n. 28192, *DeIure*].

BIBLIOGRAFIA: (1) AMATO, *Contro il crimine l'arma del ravvedimento operoso*, *Gdir* 2001, 16, 40; (2) BACCAREDDA BOY-LALOMIA, *I delitti contro il patrimonio mediante violenza*, in MARINUCCI, DOLCINI (diretto da), *Trattato di diritto penale*, 2010, (3) BACCI, *Commento all'art. 2 l. 26 marzo 2001, n. 128, L.Pen 2002, 385*; (4) BONZANO, *Il nuovo assetto dei delitti di furto*, in SPANONER (a cura di), *Le nuove norme sulla tutela della sicurezza dei cittadini*, 2001, 26; (5) GARGANI, *Le modifiche al codice penale introdotte dal c.d. "pacchetto sicurezza"* (l. 26 marzo 2001, n. 128), *SI* 2002, 1; (6) INSOLERA, *Qualche riflessione sul "pacchetto sicurezza"* (l. n. 128/2001), *JP* 2002, 947; (7) PISA, *Le misure restrittive del "pacchetto sicurezza"*, *DPP* 2001, 942; (8) RIVIEZZO, *Pacchetto sicurezza. Commento alla l. 26 marzo 2001, n. 128, 2001*; (9) RUGA RIVA, *Il premio per la collaborazione processuale*, 2002.

626. Furti punibili a querela dell'offeso (1)

[1] Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206 (2), e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita (3);

2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3) se il fatto consiste nello spogliare, rastrellare o raspolare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente dal raccolto.

[2] Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente.

(1) A norma dell'art. 52, d.lgs. 28.8.2000, n. 274 nel caso di competenza del giudice di pace si applica una multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi.

(2) Importo elevato dall'art. 113, l. 24.11.1981, n. 689.

(3) La Corte costituzionale con sentenza 13.12.1988, n. 1085 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero "nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, della cosa sottratta".

Nota procedurale

competenza: Giudice di pace; Tribunale monocratico per le ipotesi aggravate di cui all'art. 4 c. 3, d.lgs. 28.8.2000, n. 274

procedibilità: a querela

arresto: non consentito

fermo di indiziato di delitto: non consentito

custodia cautelare: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

SOMMARIO: I. Premessa - II. Furto d'uso - III. Furto lieve per bisogno - IV. Spigolamento abusivo - V. Profili processuali.

I. Premessa

1 La norma prevede tre ipotesi di **furti minori** caratterizzate da una minore gravità e da un minor allarme sociale. Di qui la previsione di una pena inferiore e della procedibilità a **querela di parte**, che è all'origine del titolo attribuito dal legislatore all'art. 626. Peraltro, a seguito della l. 25.6.1999, n. 205, anche il furto semplice è divenuto procedibile a querela che, pertanto, non rappresenta più un discrimine tra le due fattispecie. Altri difetti di coordinamento tra la norma in esame e le altre che disciplinano il furto sono rappresentati anzitutto dall'interventa abrogazione del n. 1 e di parte del n. 4 dell'art. 625, ad opera della l. 26.3.2001, n. 128, che ha introdotto le fattispecie autonome di furto in abitazione e con strappo all'art. 624-bis. Con la legge da ultimo citata, inoltre, il legislatore ha introdotto la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 625-bis sempre senza preoccuparsi di coordinare il testo dell'art. 626 che, nella parte in cui fa riferimento alla norma precedente, deve intendersi richiamare l'art. 625 e non l'art. 625-bis che invece è la norma che oggi precede l'art. 626.

2 Le fattispecie previste dall'art. 626 sono considerate **autonome** dalla dottrina e dalla giurisprudenza maggioritaria [ANTOLISEI PIS I, 335; MANZINI T IX, 335; DE MARSCO (10), 80; FIANDACA-MUSCO PIS II, 91; MANTOVANI (19), 715; MORANDO (24), 123]. Secondo un minoritario orientamento, in base al principio di specialità quale criterio di individuazione delle fattispecie circostanziate, costituiscono circostanze attenuanti del furto le ipotesi di cui ai numeri due e tre, non escludendo che in tal senso si possa concludere anche in relazione al numero uno [BRUTTI LIBERATI (7), 412; D'AMBROSIO *GiurSist* VI, art. 626, 84; MARINI (13), 5285].

3 Le fattispecie di reato in esame sembrano destinate a subire un notevole impatto a seguito della recente introduzione della causa di non punibilità della **speciale tenuità del fatto**. Il d.lgs. 16.3.2015, n. 28 ha introdotto nel codice penale l'art. 131-bis che prevede la **non punibilità per particolare tenuità del fatto**. L'istituto si applica ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni

quando, per le modalità della condotta e l'esiguità del danno, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 133, l'offesa risulta di particolare tenuità.

II. Furto d'uso

Oltre alla condotta di sottrazione e di impossessamento *inuito domino* della cosa mobile altrui, comune alle altre fattispecie di furto, il furto d'uso si caratterizza e distingue per due requisiti che incidono al contempo sull'elemento soggettivo e su quello oggettivo, rappresentati dallo **scopo esclusivo di fare un uso momentaneo** e dalla **immediata restituzione della cosa sottratta**.

5 **Scopo specifico e ratio ispiratrice della norma** è tradizionalmente individuato in quello di sanzionare in misura meno gravosa fatti che, per quanto astrattamente riconducibili alla fattispecie di furto, si caratterizzano per una scarsa incisività sul patrimonio della vittima e per la loro natura sovente bagatelare [PISANI (27), 767]. In senso parzialmente difforme, si è evidenziato che la *ratio* ispiratrice della meno severa punizione del furto d'uso deve essere individuata unicamente nella minore intensità del dolo e nella minore criminalità dimostrata dall'agente, intenzionato a fare un uso momentaneo della cosa e a restituirla, non essendo detto che il furto d'uso produca nella sfera patrimoniale della vittima danni minori rispetto al furto comune [C App. Milano 10.9.1962, Masci *Trapp* 1965, 86 (mot.), con nota adesiva di BRACINI (5)]. I confini applicativi della norma sono stati notevolmente estesi dall'intervento della Corte costituzionale che con la sentenza n. 1085/1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 626, c. 1, n. 1, nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, della cosa sottratta [C Cost. 13.12.1988, n. 1085, *FT* 1989, 1378, con nota di INGRAIA (13)].

6 Il requisito dell'**uso momentaneo** e della conseguente immediata restituzione della cosa mobile sottratta integra l'elemento oggettivo del furto d'uso. Lo scopo di uso momentaneo della cosa non può che essere destinato al **soddisfacimento di un bisogno contingente** del soggetto attivo del reato. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la momentaneità dell'uso non possa essere valutata alla stregua di un riguroso criterio cronologico [SEVERINO (30), 93], bensì in relazione ad un criterio variabile rapportato alla tipologia della cosa sottratta [BRUTTI LIBERATI (7), 412; COLACCI (9), 420; LANZI (15), 12; FIANDACA-MUSCO PIS II, 91; PISANI (27), 767; LAMBERTI (14), 141; C 13.7.1966, Moretti, *CP* 1967, 838]. In relazione al furto di un'autovettura si ritiene che possa integrare furto d'uso l'effettuazione di un breve tragitto, mentre deve essere ritenuto furto semplice il compimento di lungo viaggio [C 3.6.1968, Velardi *MDP* 1968, 1157]. Oltre che momentaneo, l'uso deve tuttavia essere anche **immediato**, mentre non potrà essere disciplinato dall'art. 626 il fatto di chi sottragga una cosa mobile altrui e la tenga a sua disposizione per usarla nel futuro seppur con l'intenzione, successivamente all'uso, di restituirla al detentore [MANTOVANI (19), 714; BRUTTI LIBERATI (7), 413; FIANDACA-MUSCO PIS II, 91; TSM 13.1.1976, Sbalchiero, *Gen* 1977, II, 239; C 15.7.1981, Roio, CED 151899]. Necessario è poi che l'impiego che viene fatto della cosa sia conforme alla natura della cosa sottratta, in modo che questa sia soggetta

alla normale usura conseguente al suo utilizzo. Non sarà ad esempio configurabile il furto d'uso di una macchina impiegata per sfondare la vetrina di un negozio, anche se non è richiesto che l'uso della cosa sia necessariamente lecito [MANZINI T IX, 370].

- 7 Seppur oggetto di un uso conforme alla sua natura, è necessario che la cosa non venga consumata in modo da rendere impossibile una restituzione. Si deve trattare, di un uso che non implichi una distruzione, una consumazione o un deterioramento rilevante della cosa sottratta [ANTOLISEI PIS I, 327]. La restituzione dovrebbe riguardare esattamente la cosa oggetto di sottrazione [ANTOLISEI PIS I, 336; DE MARSCO (10), 57; MAGGIORA PIS II, 968; MANZINI T IX, 338; SEVERINO (30), 99]. Discussa, a questo proposito, è la configurabilità del furto d'uso di cose fungibili, nel caso in cui, ovviamente, la restituzione concerna la stessa quantità di cose della specie di quelle sottratte. In senso affermativo si ritiene tale eventualità pienamente conforme alla ratio e alla minor gravità della lesione patrimoniale che connota il furto d'uso derivante dalla restituzione della stessa quantità e qualità di cose fungibili [PISANI (27), 767; NEPPI MODONA (25), 1241; BRUTTI LIBERATI (7), 414; LANZI (15), 12; MANTOVANI (20), 384]. Secondo il contrario orientamento, alla luce del riferimento normativo alla cosa sottratta, non sarebbe idonea ad integrare i requisiti della fattispecie la restituzione di un'altra cosa della stessa specie ed equivalente [MANZINI T IX, 373; ANGELOTTI (2), 249].

- 8 Problemi si sono posti in relazione al furto d'uso di automobile, relativamente al consumo di olio e carburante: alcuni interpreti [MANZINI T IX, 343] ravvisano il furto d'uso solo in caso di restituzione del veicolo con il medesimo quantitativo di olio e benzina la maggioranza della dottrina [BRUTTI LIBERATI (7), 415; FIANDACA-MUSCO PIS II, 90; LANZI (15), 12; MANTOVANI (20), 384] e della giurisprudenza [C 28.9.1988, Bellunori, CED 182836, CP 1991, 245; C 8.10.1962, Raspa, CP 1963, 114; contra, C 8.5.1965, Paparelli, RMDPP 1963, 1240, con nota contraria di NEPPI MODONA (25)], invece, ravvisa comunque il furto d'uso in quanto il consumo di olio e carburante non incide sull'identità della cosa che deve, pertanto essere considerata restituita nella sua interezza.

- 9 La restituzione senza fare uso della cosa, quando questo era nell'intento dell'agente, integra comunque la fattispecie di furto d'uso, che prescinde dall'effettività dell'uso [BRUTTI LIBERATI (7), 413; FIANDACA-MUSCO PIS II, 92].

- 10 Si dibatte se l'utilizzo momentaneo della cosa nel luogo stesso in cui si trova possa integrare il reato di furto d'uso. In proposito si è affermato che nel furto d'uso, al pari di quello comune, è necessario che l'impossessamento incida sul preesistente rapporto di detenzione, interrompendone la continuità, mediante la rimozione per un certo tempo ad un'apprezzabile distanza dal luogo in cui si trovava; in mancanza, non si avrebbe impossessamento ma solo un arbitrario uso della cosa [C 22.4.1992, De Montis, MDP 1992, 10, 109; C 17.12.1965, Pitter, MDP 1966]. In senso opposto all'orientamento sopra citato, la Cassazione ha ritenuto integrato il furto d'uso nella condotta di impossessamento momentaneo di documenti da parte di un dipendente, anche se questa è esaurita all'interno del luogo di lavoro ove i documenti si trovavano [C 31.3.1999, Capella, CED 214398, Impresa 2001, 1013, con nota di BRUTTI (6)].

La restituzione della cosa sottratta deve avvenire immediatamente dopo l'uso e deve avere ad oggetto tutto ciò che è stato sottratto, ovvero la cosa nella sua interezza, non essendo configurabile il furto d'uso, ad esempio, nella restituzione di un'automobile che sia stata privata di tutti o alcuni dei suoi accessori [MANZINI T IX, 374]. Anche in relazione all'immediatezza della restituzione si preferisce fare riferimento ad un criterio elastico, che tenga conto della particolare natura della cosa sottratta, piuttosto che ad un rigido criterio temporale [FIANDACA-MUSCO PIS II, 90; BRUTTI LIBERATI (7), 413]. Nondimeno, l'immediatezza della restituzione richiede che questa avvenga non appena terminato l'uso della cosa sottratta [PISANI (27), 767]. Caratteristica essenziale della restituzione è la sua volontarietà, perché solo in tal caso costituirà la concretizzazione della volontà di restituzione della cosa immediatamente dopo il suo uso, che deve animare l'agente sin dal momento della sottrazione. Non è idoneo ad integrare il requisito della restituzione un fatto casuale che non trovi origine, cioè, nell'operosa attività del reo [C 13.11.2008, n. 47477, *DeJure*; C 17.10.2008, n. 45803, *Leggi d'Italia*; C 9.11.2006, Reiter, *FT* 2008, II, 97; C 28.10.2003, A., *ST* 2004, 1152; C 22.6.1990, Nicosia, CED 184695, CP 1991, 1980; C 24.11.1981, Bernardini, CED 153415; C 15.7.1981, Roio, CED 151899, *RP* 1982, 729]. Così, nel caso in cui un terzo o le forze dell'ordine, rinvenuta la cosa, si attivino per la sua restituzione al proprietario [C 28.11.1969, Sabbatino, *MDP* 1970, 231]. Nulla esclude invece che la restituzione possa essere perfezionata anche da un incaricato dell'agente [ANGELOTTI (2), 250]. Per essere effettiva la restituzione deve reintegrare il derubato nel possesso della cosa [C 13.10.1989, Meniconi, CED 183556, CP 1991, 1981; C 26.11.1960, De Florio, CED 098736]. Incompatibile con la restituzione è invece l'abbandono della cosa dopo il suo uso [MANZINI T IX, 376; C 3.6.1986, Guida, CED 174280, *RP* 1987, 186; C 17.3.1982, Vesco, CED 157348, CP 1984, 299; C 1.12.1975, Nunari, CED 132242, CP 1976, 1040; C 13.3.1970, Callegari, *Gpen* 1971, II, 909; C 22.6.1960, Maccaluso, *AP* 1961, 417, con nota di CORACCI (9)]. Addirittura vi è chi sostiene che per aversi restituzione la cosa debba essere riposta nello stesso luogo da cui è stata sottratta [PISANI (27), 767]. In senso più ampio si ritiene invece che restituzione possa considerarsi ogni atto che, nelle condizioni concrete in cui si verifica, risulti idoneo a consentire al derubato di riacquistare il possesso della cosa mobile [BRUTTI LIBERATI (7), 413; C 15.11.1968, Rocuzzo, *MDP* 1969, 7, che tuttavia ha escluso il requisito della restituzione nell'abbandono di un'autovettura in una via distante da quella in cui era stata rubata]. Nemmeno è stata ritenuta restituzione idonea l'abbandono di un'autovettura rubata nei pressi di una caserma dei carabinieri, in quanto questo può rendere meno aleatorio il recupero della restituita ma non rimette la vittima nel possesso della stessa [C 17.3.1969, Lo Giudice, *MDP* 1969, 795; C 13.10.1989, Meniconi, *RP* 1991, 85. In senso adesivo FIANDACA-MUSCO PIS II, 93].

Sono l'aspetto soggettivo il furto d'uso, oltre al nucleo comune al furto semplice, costituito dalla volontà di impossessarsi di una cosa mobile con la consapevolezza della sua altruità, si caratterizza per la peculiarità dello specifico fine di profitto perseguito, rappresentato dal dolo d'uso, cioè dall'intenzione di trarre un'utilità temporanea dalla cosa mobile, unitamente all'intenzione di restituirla subito dopo. La volontà di fare un uso momentaneo della cosa non implica necessariamente un'intenzione di

restituzione della stessa [in senso opposto MANZINI T. IX, 378; PISANI (27), 768], come nel caso di abbandono della cosa oggetto di furto, dopo un uso momentaneo da parte del ladro. L'intenzione di restituzione deve essere originaria, non rilevando una volontà sopravvenuta alla sottrazione e all'uso momentaneo [MANTOVANI (19), 715]. È proprio l'intenzione originariamente esistente di fare un uso momentaneo della cosa sottratta e di restituirla immediatamente che qualifica il fatto come furto d'uso. In mancanza di tale intenzione, la disciplina applicabile è sempre quella del furto semplice.

13

Nell'impostazione originaria della norma la restituzione aveva un rilievo meramente oggettivo, seppure per aversi furto d'uso era necessario che la condotta sottrattiva fosse sorretta da un'originaria volontà di restituzione della res. In mancanza dell'oggettiva restituzione e pur in presenza di una volontà in tal senso, il fatto non poteva essere qualificato come furto semplice [C 31.5.1968, Grosso, *MDP* 1968, 1454; C 7.2.1969, Chies, *MDP* 1969, 1037; C 3.3.1969, Russo, *MDP* 1969, 1421; C 6.10.1969, Lo Coco, *MDP* 1970, 2; C 24.11.1981, Bernardini, *RP* 1982, 778; C 24.2.1981, Catania, *RP* 1981, 785]. La possibilità di una divergenza tra voluto e "realizzato", tutte le volte in cui la mancata restituzione era dipesa da cause estranee all'agente e a questi non rimproverabili, come avviene nel caso **furtivo** o di **forza maggiore**, portava a comprendere la fatiscopia tra le ipotesi di responsabilità oggettiva [C 24.2.1969, Farnuglio, *MDP* 1969, 1038]. Per il suo evidente contrasto con il principio di colpevolezza, la norma è stata oggetto di isolate pronunce di merito che già prima dell'intervento del giudice costituzionale hanno aperto la via ad un'interpretazione costituzionalmente orientata del requisito della restituzione [C App. Milano 10.9.1962, Masci, *Thap* 1965, 86; P Tagliacozzo 16.10.1987, Pratesi, *FI* 1989, II, 348]. L'art. 626, n. 1 ha rappresentato la prima applicazione della definitiva costituzionalizzazione del principio di colpevolezza, affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 364/1988 [C Cost. 24.3.1988, n. 364, *FI* 1988, I, 1385]. Sulla scorta dei principi enunciati in tale pronuncia, la Corte ha affermato che tutti gli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore penale della fattispecie devono essere oggettivamente collegati all'agente dal dolo o dalla colpa. Nell'ambito dei delitti di furto e di furto d'uso, rispettivamente, la mancata restituzione e la restituzione della cosa mobile dopo un uso momentaneo della stessa costituiscono in modo determinante il disvalore delle fattispecie e vanno considerate a pieno titolo facenti parte dell'oggetto del dolo. In conseguenza di tale presupposto, la Corte costituzionale ha ritenuto il contrasto della norma con l'art. 27, c. 1, Cost. nella parte in cui non prevede che la mancata restituzione della cosa, in presenza di caso fortuito o di forza maggiore, non possa in alcun modo essere addebitata all'agente intenzionato a restituirla immediatamente dopo l'uso, in quanto a lui non rimpove-

riabile [C Cost. n. 1085/1988, *FI* 1989, I, 1378, con nota di INGRUA (13)]. La Corte costituzionale è poi intervenuta nel 1991 per dichiarare l'illegittimità dell'art. 233, c. 1, n. 1, c.p.m.p., nella parte in cui non estende la disciplina del furto d'uso militare alla mancata restituzione dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, uniformando, così, l'ordinamento militare al codice penale [C Cost. 10.1.1991, n. 2, *FI* 1991, I, 373, con nota di MESSINA (23)]. Anche successivamente all'intervento della Corte costituzionale si sono registrate opinioni dissonanti sia in dottrina [VENEZIANI (32); RUSSO (29), 367; TRIONE (31), 223] che in giurisprudenza, nell'ambito della quale si è spesso continuato

817

Dei delitti contro il patrimonio

Art. 626

ad attribuire un mero rilievo oggettivo al requisito della restituzione, addebitando agli imputati il più grave delitto di furto comune, sulla base del principio del *versari in re illicita*, anche in presenza di cause che conducono ad una restituzione coatta prima che possa avvenire quella volontaria [C III 22.6.1990, Nicosia, *RP* 1991, 278].

14

A seguito dell'intervento della Corte costituzionale sul furto d'uso e la valorizzazione della restituzione quale oggetto di dolo specifico del reato, si è denunziata l'incoerenza della norma anche per quelle ipotesi nelle quali la mancata restituzione non è riconducibile alla volontà dell'agente, bensì ad una sua condotta negligente e, dunque, colposa. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il reo non riesca a portare a compimento la restituzione di una macchina precedentemente rubata, perché ha causato un incidente stradale [C 28.10.2003, A., *SI* 2004, 1152, ne ha negato la sussistenza]. Il giudice delle leggi, investito della questione rispetto al furto d'uso militare, l'ha ritenuta non fondata nel 1991 [C Cost. 29.4.1991, n. 179, *CP* 1991, 1929]. Richiamate le sentenze n. 1085/1988 e n. 2/1991, la Corte ha ribadito che il rispetto del principio di colpevolezza richiede la rimproverabilità del fatto all'agente e che questa deve fondarsi quantomeno sulla colpa. Una volta ravvisato tale elemento nella condotta dell'agente non sarebbe dunque possibile concludere per l'incoerenza della norma, posto che in questo caso il fatto è a lui rimproverabile.

15

La sottrazione e l'impossessamento segnano il momento consumativo anche del furto d'uso, così come del furto semplice, quali elementi indispensabili all'esistenza del reato [ANTOLISEI P.S. I, 337; MANZINI T. IX, 340; TRIONE (31), 216], mentre l'uso momentaneo e la restituzione rappresentano un *post factum*, un accadimento ulteriore o, come precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1085/88, una condotta susseguente [MORAMANDO (24), 125], che produce l'effetto di determinare l'applicazione di una pena meno grave, nonché la perseguibilità a querela del fatto. La restituzione della cosa non può infatti rappresentare l'evento della fattispecie di reato, in quanto si tratta di un elemento valutato positivamente dall'ordinamento giuridico.

16

Il furto d'uso viene quindi ritenuto un reato permanente [ANGELINI (1), 423] o, come ritenuta la Corte costituzionale, a perdurante consumazione. Si obietta, in senso contrario, che la sottrazione e l'impossessamento divengono elementi neutri che non sono in grado di indicare quando si abbia furto semplice o furto d'uso, se non indagando l'elemento soggettivo che sorregge la condotta [VENEZIANI (32), 304] e che pur sorretti da un'originaria volontà di uso momentaneo e di restituzione, non consentono di ritenere consumato un furto d'uso, posto che tale volontà potrebbe successivamente venire meno e che, di conseguenza, dovrebbe applicarsi la disciplina del furto semplice. La Corte costituzionale ha in tal caso fatto ricorso alla figura della progressione criminosa, per motivare il fatto che da un iniziale furto d'uso, qualora muti la volontà del reo, si acceda alla più grave fattispecie di furto comune. In quest'ottica il furto d'uso non è una degradazione del furto semplice, per effetto dell'uso momentaneo e della restituzione, ma nasce come furto d'uso per effetto di questa intenzione, che deve esistere *ab initio* [MANTOVANI (19), 716] e può progredire in furto semplice qualora questa venga meno successivamente all'impossessamento. In senso contrario, un orientamento minoritario ha affermato che

il concetto di consumazione implica la piena conformità del fatto alla fattispecie legale che, pertanto, il furto d'uso non può che consumarsi con l'effettiva restituzione e che la fattispecie può sempre configurarsi sino a quando non sia trascorso il termine di immutabilità per la restituzione stessa [MANTOVANI (19), 716; RUSSO (29), 370].

- 17 In diversa prospettiva la restituzione è stata assimilata anche ad una **condizione di punibilità** in quanto resta al di fuori degli elementi, la sottrazione e l'impossessamento che compongono il reato e ne segnano il momento consumativo, ma è in grado, almeno in parte, di attutirne gli effetti dannosi [VENEZIANI (32), 305; *contra* MORAMANO (24), 124]. Anche per la dottrina classica coeentemente al rilievo solo oggettivo attribuito alla restituzione prima dell'intervento della Corte costituzionale, questa rappresenta una **condizione oggettiva di applicabilità** dell'art. 626 n. 1 in luogo della disciplina del furto comune [MANZINI T IX, 369]. Secondo la dottrina che attribuisce maggiore rilevanza all'elemento psicologico del delitto di furto d'uso, la restituzione non è che la prova, la concretizzazione della volontà di restituire originariamente esistente nell'agente [PRISANI (27), 769]. L'uso momentaneo e la restituzione sono stati infine qualificati da una parte della dottrina come **elementi richiesti a fini probatori** dell'intenzione originariamente esistente nell'agente dalla dottrina [LORETO SEVERINO (17), 96; BIAGINI (5), 89].

- 18 Il tentativo di furto d'uso è ritenuto ammissibile unicamente rispetto agli atti esecutivi compiuti prima dell'impossessamento [FIANDACA-MUSCO PIS II, 92; BARTOLETTI (4), 419; ANGELINI (1), 423], purché sottratti da una volontà di uso momentaneo e di immediata restituzione della cosa sottratta. Prima dell'intervento della Corte costituzionale autorevoli voci e la giurisprudenza non ritenevano possibile configurare un tentativo di furto d'uso, posto che il reato poteva dirsi integrato soltanto a seguito dell'effettiva e volontaria restituzione e che questa doveva necessariamente seguire il perfezionamento dell'illiceito avvenuto con la sottrazione e l'impossessamento [MANZINI T IX, 377; C 173.1982, Vescio, CED 157348, CP 1984, 299; C 18.1.1983, Del Vecchio, *Spec.* 1984 II, 221; C 30.11.1988, Scarpanti, CP 1990, 1039, che ha escluso la configurabilità del tentativo di furto d'uso anche dopo l'intervento della Corte costituzionale]. Chi fa cadere il momento consumativo del reato con la restituzione [BRUTTI LIBERATI (7), 418; LANZI (15), 12; MANTOVANI (20), 385; MANTOVANI PIS II, 91] ritiene invece configurabile il tentativo anche nell'ipotesi di uso momentaneo della cosa sottratta non seguita dalla restituzione.

III. Furto lieve per bisogno

- 19 Il n. 2 dell'art. 626 prevede la procedibilità a querela e le minori sanzioni previste, allorché il fatto di furto sia commesso su cose di tenue valore e per provvedere ad un grave ed urgente bisogno. Il fondamento del minor trattamento sanzionatorio di tale ipotesi risiede oggettivamente nel danno di minima entità cagionato all'offeso e soggettivamente nella finalità perseguita dall'agente, rappresentata dal soddisfacimento di un grave e urgente bisogno [FIANDACA-MUSCO PIS II, 93; BRUTTI LIBERATI (7), 419; CERQUA (8), 220].

In assenza di un sicuro criterio interpretativo, il requisito della **tenuità del danno** i criteri che tradizionalmente trovano più ampi consensi sono quelli relativi, che tengono conto anche alla **tipologia del bisogno da soddisfare** [P. Bologna 9.12.1967, Galli, *Ndr.* 1969, 767]. Si afferma che la cosa sottratta per soddisfare il bisogno deve rappresentare, per qualità e per quantità il minimo indispensabile a tale scopo [BRUTTI LIBERATI (7), 423; FIANDACA-MUSCO PIS II, 93; PETTOELLO MANTOVANI (26), 751]. Il quadro normativo è stato arricchito dalla legge istitutiva del Giudice di pace e, in particolare, dall'art. 34, d.lgs. 28.8.2000, n. 274 che ha introdotto la possibilità di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale nei casi di particolare tenuità del fatto. Con la citata norma il legislatore ha introdotto anche una vera e propria **definizione di fatto tenue**: "Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato". La citata definizione non risulta tuttavia di particolare aiuto ai fini dell'esegesi della norma in esame, in quanto, da un lato, non risulta illuminante nella parte in cui ancora la tenuità ad una non meglio precisata esiguità del danno e, dall'altro, inserisce nella valutazione requisiti di natura personale, come il pregiudizio processuale, che non appaiono trasferibili al campo del furto lieve per bisogno. Al contrario, con riferimento al furto di cose di tenue valore, si ritiene che la tenuità debba essere valutata unicamente in relazione alla cosa, senza che il danno cagionato possa influenzare il giudizio sulla ricorrenza della fattispecie [MANZINI T IX, 384].

Dal furto attenuato dalla **speciale tenuità** del danno si distingue il furto lieve per bisogno, per i requisiti sia oggettivi che soggettivi che contraddistinguono tale ultima fattispecie. Sotto il profilo oggettivo: le due fattispecie si differenziano per i più ampi margini che caratterizzano il furto lieve per bisogno, in quanto si richiede unicamente che il fatto sia lieve e non invece di speciale tenuità. La prima differenza risiede proprio nell'oggetto di valutazione: nel furto minore si deve avere riguardo al valore della cosa, nel caso dell'attenuante al danno prodotto alla persona offesa [BRUTTI LIBERATI (7), 423]. Se il fatto non può essere valutato ai sensi dell'art. 626 n. 2, la norma applicabile sarà quella del furto comune e difficilmente sarà possibile attenuarne la pena ai sensi dell'art. 62, n. 4, posto che se il valore della cosa non può essere considerato lieve, il danno non potrà a maggior ragione essere ritenuto di speciale tenuità [MANZINI T IX, 84; *contra* CERQUA (8), 222].

Dal punto di vista soggettivo il requisito richiesto dalla norma è rappresentato dalla necessità di provvedere ad un **grave ed urgente bisogno**. Il bisogno è ritenuto grave quando la sua mancata soddisfazione può comportare un danno rilevante sia dal punto di vista materiale che morale e deve ritenersi urgente quando la sua soddisfazione non può essere differita senza che il danno si verifichi o aumenti notevolmente il pericolo del suo verificarsi [ANTOLISEI PIS I, 339; MANZINI T IX, 388; C 14.4.1971, Bagnicchio, CED 119973, *Spec.* 1972, II, 705]. Si tratta di un requisito che avvicina la fattispecie allo stato di necessità [BRUTTI LIBERATI (7), 424]. Si differenzia da questo in quanto non è richiesto che il soggetto si trovi nella situazione di coazione assoluta che caratterizza